

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente il sussidiamento delle opere suppletorie
della funivia Intragna - Pila - Costa

(del 15 luglio 1955)

Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,

Il 1. febbraio 1951, adottando il progetto di decreto legislativo proposto con nostro messaggio 1951 n. 287, codesto Gran Consiglio approvava il progetto per la costruzione della funivia Intragna - Pila - Costa e stanziava, a favore della omonima Società cooperativa, un sussidio straordinario del 30 % sulla spesa prevista in Fr. 200.000,—.

In data 18 aprile 1951 l'alto Consiglio federale decretava un analogo sussidio di Fr. 60.000,—. E quindi avevano inizio le pratiche d'appalto alle quali facevano seguito le delibere (debitamente ratificate) e l'inizio dei lavori per la realizzazione dell'impianto, lavori che si concludevano l'11 settembre 1953 con il collaudo tecnico definitivo e la presa in consegna della funivia da parte della committente Società cooperativa. L'accurata e solida opera, realizzata dopo laboriose e non sempre facili trattative d'ordine finanziario e tecnico, è stata attentamente controllata e provata, dopo di che ha potuto entrare in esercizio a completa soddisfazione degli interessati e di chi trae vantaggio da così moderno e comodo mezzo di trasporto. Il suo funzionamento, durante quasi 2 anni, non ha dato luogo ad inconvenienti di nota e la organizzazione dell'esercizio è buona e confortata da un'attenta vigilanza e manutenzione. Finiti tutti i lavori l'Ufficio cantonale delle bonifiche e catasto si metteva all'allestimento del consuntivo generale della funivia; potevamo così stabilire che l'opera costa Fr. 263.307,50 contro un preventivo sussidiato di Fr. 200.000,—. Va subito rilevato a questo riguardo che il sussidiamento era avvenuto sulla base del preventivo di Fr. 200.000,— che datava del 12 ottobre 1949 e che prevedeva di far capo per talune parti meccaniche ad installazioni militari. Questa soluzione si avverava però inidonea e doveva essere abbandonata; inoltre per gli aumenti avvenuti nel frattempo sui materiali ne risultava, all'appalto e prima ancora di iniziare i lavori, un aumento di spesa di Fr. 30.000,—.

Sapevamo cioè, già all'apertura del cantiere, che l'opera sarebbe costata almeno Fr. 230.000,— e la decisione di rinviare il perfezionamento del sussidio a fine lavori era stata presa con il consenso del capo dell'Ufficio federale delle bonifiche al quale avevamo fatto rapporto il 27 marzo 1952. L'ulteriore sorpasso di Fr. 33.307,50 è in definitiva causato da un aumento di Fr. 5.000,— sui legnami, dai lavori di capomastro all'esterno delle stazioni e dalla fognatura, dagli arredamenti interni, dalle opere da piastrellista, dalle installazioni sanitarie, dal contributo a fondo perso di Fr. 4.000,— per la stazione di trasformazione e dagli impianti elettrici rincarati di Fr. 2.000,—.

Nell'allegato abbiamo voluto riassumere questa situazione facendo i debiti confronti fra preventivo originale, risultato dell'appalto e liquidazione, adducendo in sintesi le giustificazioni. Si vede dunque che lo squilibrio (a parte i 30.000 Fr. iniziali di cui è stato discorso più sopra), è causato precisamente dalle *opere diverse* che sono state eseguite dalla Società a regola d'arte e con il sistema più economico possibile; a ragion veduta dobbiamo riconoscere che tutti i lavori fatti sono indispensabili sia per l'esercizio sia per il decoro della funivia. Ma tale forte sorpasso, unitamente al ritardato incasso dei sussidi fede-

rali, provoca spese per interessi passivi così rilevanti da pregiudicare l'andamento finanziario di tutto l'esercizio che è pure stato fin qui assai soddisfacente, da ciò le suppliche della Società cooperativa affinché noi si avesse a proporre un adeguato aumento di sussidio.

Il 30 giugno 1954 il Dipartimento delle pubbliche costruzioni informava la Autorità federale della nuova situazione ottenendo a breve termine il versamento del saldo del sussidio federale già stanziato mentre che la questione del sussidiamento delle maggiori spese veniva decisa l'8 luglio 1955, nel senso che considerando tutti i lavori fatti come indispensabili per l'esercizio della funivia, l'Ufficio federale delle bonifiche è eccezionalmente disposto a proporre il sussidio federale suppletorio sulla somma che sarà riconosciuta dal Cantone.

La nostra proposta è dunque nel senso di riconoscere come necessarie e decorose tutte le prestazioni supplementari da capomastro, da falegname, da lattoniere e dell'impianto sanitario ed elettrico conformemente alle lettere a, b, e, i dell'allegato per un importo di Fr. 30.670,20 ad esclusione dunque delle voci c, d, f, g, h che rappresentano vere e proprie opere di abbellimento o contributi a fondo perso a parti dell'impianto che non restano di proprietà della Società-Cooperativa e che sommano a Fr. 6.588,45.

In tal modo la liquidazione sussidiabile assumerà la seguente forma :

— impianto meccanico	Fr. 133.845,—
— opere da capomastro	» 57.763,60
— opere da carpentiere	» 14.041,85
— opere diverse (come sopra)	» 30.670,20
— progetti, direzione lavori e collaudo	» 20.398,40
	<hr/>
	Totale Fr. 256.719,05

e di conseguenza l'importo arrotondato da ammettere al beneficio del sussidio cantonale (ritenuto che sulla stessa cifra verrà concesso anche il sussidio federale) ammonta a Fr. 56.000,—.

Ciò premesso vi invitiamo a dare la vostra approvazione all'unito disegno di decreto legislativo.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

Galli

Il Cons. Segr. di Stato :

Janner

DECRETO LEGISLATIVO
concernente il sussidiamento di opere suppletorie
della funivia Intragna - Pila - Costa

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino
visto il messaggio 15 luglio 1955 n. 566 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — A favore delle opere suppletorie della funivia Intragna - Pila - Costa, eseguita per conto della Società Cooperativa pro funivia Intragna, è stanziato un sussidio straordinario del 30 % sulla spesa di Fr. 56.000,—, al massimo Fr. 16.800,—.

Questo importo sarà prelevato dalla voce «miglioramento del suolo ed opere agricole» del bilancio del Dipartimento delle pubbliche costruzioni.

Art. 2. — Il sussidio verrà versato in base alla liquidazione debitamente approvata.

Art. 3. — Per il resto fanno stato gli art. 5 e 6 del decreto legislativo 1. febbraio 1951 e l'art. 7 dello stesso decreto perfezionato con decreto legislativo del 20 maggio 1952.

Art. 4. — Il presente decreto non essendo di carattere obbligatorio generale entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

